



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da

**[REDACTED]** residente in **[REDACTED]** ed  
elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso lo studio dei suoi difensori avv.  
**[REDACTED]**

**Parte attrice**

contro

**VODAFONE ITALIA S.p.A.** (P.I. 93026890017), con sede in Ivrea (TO), via Jervis 13,  
rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**

**Parte convenuta**

\*

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha radicato il presente giudizio lamentando sostanzialmente:

- Il sig. **[REDACTED]** già cliente della compagnia telefonica convenuta (cod. cliente **[REDACTED]**), ha ricevuto fattura di chiusura del contratto contenente la richiesta di pagamento di **Euro 178,81**, tuttavia per addebiti e costi non dovuti;
- Rimasti infruttuosi i numerosi reclami e i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza dell'importo di **Euro 178,81** richiesto in pagamento, nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale e con distrazione delle spese di lite.

Alla prima udienza del 15.03.23 si è costituita in giudizio la società convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improprietà della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea - Fondatezza e debenza del credito – L'importo contenuto nella fattura di chiusura corrisponde agli oneri contrattuali di chiusura comprensivi del canone maturato nel periodo di vigenza del contratto nonché i costi di disattivazione relativi alle rate residue di pagamento del contributo per l'offerta telefonica, come disciplinato nelle condizioni generali di contratto;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CO.RE.COM competente, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

Nel corso del giudizio veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione tuttavia con esito infruttuoso.

All'udienza del 26.07.23, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

#### **Sull'improcedibilità della domanda**

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella, come avvenuto nel caso di specie, espletata avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

#### **Sulle somme richieste in pagamento**

Parte attrice lamenta la non debenza delle somme portate dalla fattura emessa dalla convenuta in occasione della cessazione del contratto:

- ██████████ del 27.01.22 di Euro 178,81.

Dall'esame dell'atto di citazione risulta sufficientemente motivata la sola non debenza dei costi correlati al recesso/disattivazione del servizio "VODAFONE READY" (rientrante nell'offerta da rete fissa per utenti privati e comprensiva di modem, installazione, manutenzione ed assistenza, con possibilità di pagamento in unica soluzione del costo complessivo ovvero ripartito in n. 48 rate mensili) se pur con il mero richiamo alla delibera AGCOM 682/20/CONS.

La domanda attorea sul punto risulta fondata in quanto, come emerge da detta delibera, l'offerta in questione induce di fatto l'utente a non recedere dall'offerta prima del decorso di 48 mesi, circostanza che si pone in contrasto con il limite temporale di durata del contratto fissato in 24 mesi ex art. 1, c. 3 e 3ter del decreto Bersani e conseguendone l'illegittimità degli importi richiesti a tal titolo.

Per tale voce di costo è stato richiesto in fattura l'importo di Euro:

- 123,00

e pertanto risulta non dovuto il relativo importo di Euro 150,06 (Euro 123,00 oltre Euro 27,06 IVA 22%) ed invece legittima la richiesta di pagamento di cui alla fattura per il residuo importo di **Euro 28,75** (ossia Euro 178,81 detratti Euro 150,06).

#### **Sulle spese legali della fase stragiudiziale**

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

#### **Sulle spese di lite**

Le spese di lite, tenuto dell'esito della causa (accoglimento della domanda attorea in misura pari a circa il 80% dell'importo richiesto in citazione), del valore della controversia (criterio del

“*decisum*”), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.

Fase di studio

Fase introduttiva

Fase istruttoria/trattazione

Fase decisoria

Subtotale Euro

oltre [REDACTED] per esposti non imponibili, e così in Euro 202,00 oltre accessori di legge, vengono poste a carico della parte convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A., in misura del 80%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. [REDACTED] compensate per il residuo.

**P.Q.M.**

In parziale accoglimento delle domande attoree

In relazione alla fattura oggetto di causa

- A [REDACTED] del 27.01.22 di Euro 178,81.

Dichiara sussistente ed ancora dovuto da parte attrice [REDACTED] in favore di parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** il solo importo di **Euro 28,75 IVA inclusa**;

Le spese di lite, liquidate in **Euro 202,00** oltre accessori di legge, vengono poste a carico di parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** in misura del 80%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. [REDACTED], compensate per il residuo;

Ivrea, 23.08.23

Il Giudice di Pace  
Dott. Giampiero Caliendo